

78  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro  
Fascicolo n. 78  
Richiedente: Cirillo  
Xerografia GRATUITA  
(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)  
Napoli, 04 GEN. 2010  
U. Cancellieri

15004



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro  
Fascicolo n. 78  
Richiedente: Cirillo  
Xerografia GRATUITA  
(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)  
Napoli, 29 DIC. 2009  
U. Cancellieri

nella persona della dott.ssa Carmen Lombardi, alla pubblica udienza del 26.10.2009 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6459/04 R.G.

**TRA**

██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cirillo ed Ernesto Maria Cirillo presso il cui studio in Napoli, alla via Tarsia, n. 44, è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**E**

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Raffaele De Luca Tamajo, Enzo Morrigo, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele De Luca Tamajo in Napoli, al viale Gramsci, n. 14, come da procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo

**RESISTENTE**

**NONCHE'**

CEVA LOGISTICS ITALIA SRL (già TNT LOGISTICS ITALIA SRL, già TNT LOGISTICS ITALIA SPA), in persona del procuratore speciale Gianpiero De Santis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Novebaci, Marzia Cortesi e Giovanni Ciappa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Ponte di Tappia 47, come da procura in calce alla copia notificata del ricorso

**CHIAMATA IN CAUSA**

**Conclusioni delle parti**

**Per il ricorrente:** 1) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità della cessione del rapporto di lavoro del sig. Evidente alla società TNT Logistics Italia spa da parte della Telecom Italia spa; 2) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'illegittimità del licenziamento operato dalla resistente società e la continuità giuridica del rapporto di

lavoro del ricorrente con la Telecom Italia spa; 3) ordinare, anche ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, a Telecom Italia spa di reintegrare il ricorrente nella sua struttura aziendale con il ruolo e le mansioni di "assistente" o comunque proprie del livello inquadramentale 5° ccnl; 4) condannare la Telecom Italia spa al risarcimento del danno subito dal ricorrente, in misura pari alle retribuzioni di fatto maturate dal 28 febbraio 2003 alla data di effettiva remissione in servizio e comunque non inferiore a cinque mensilità; 5) condannare la Telecom Italia spa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dal ricorrente a causa della illegittima cessione del suo contratto di lavoro, nessuno escluso, compreso il danno morale ed esistenziale nella misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta equa dal giudicante; 6) condannare la resistente società al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari; 7) emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei; 8) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutività.

**Per la resistente Telecom Italia spa:** respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire; nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato, con condanna alle spese, competenze e onorari della procedura.

**Per la chiamata in causa Ceva Logistics Italia srl:** dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a TNT Logistics Italia spa per assoluta estraneità del fatto stesso ai fatti contestati a Telecom Italia spa, con conseguente estromissione dal giudizio; dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; nel merito, respingere le domande proposte nei confronti di Telecom Italia s.p.a. in quanto infondate.

### FATTO E DIRITTO

1.- L'istante in epigrafe invoca l'accertamento dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda operata da Telecom Italia s.p.a. in favore di TNT Logistics Italia s.p.a. e, di conseguenza, del suo rapporto di lavoro, chiedendo dichiararsi la continuità giuridica dello stesso alle dipendenze della prima.

Le società convenute si sono difese sostenendo la piena regolarità dell'operazione effettuata ed invocando il rigetto della domanda per ragioni di rito e di merito.

2.- Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di difetto di interesse ad agire.

E' noto che l'interesse ad agire e' una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Cass.2721/2002).

Nelle azioni di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto, cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da essa scaturenti, costituendo la rimozione di detta incertezza un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza un intervento del giudice. (Cass. 892/2001; 3157/2001; SS.UU. 565/2000).

L'interesse ad agire, in altri termini, consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche. (Cass.5635/2002; Cass.11010/2000; 10062/1998).

Nella fattispecie in esame, l'interesse ad agire è ravvisabile già per il solo fatto che il legislatore prevede, in caso di cessione del contratto, il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.), così riconoscendo valenza alla volontà del contraente ceduto; dal che la giuridica rilevanza, in termini generali, dell'azione volta all'accertamento dei soggetti titolari di un rapporto obbligatorio.

Nel particolare, è innegabile nell'ambito dei rapporti di lavoro una componente fortemente personale, che prescinde dagli aspetti puramente economici che ne regolano lo svolgimento. Non può, quindi, negarsi ingresso alla tutela dell'interesse del lavoratore a non veder mutato il proprio datore di lavoro ed a richiedere, di conseguenza, la verifica della legittimità della successione (cfr. Cass. 14134/1999; 12778/1999).

3.- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di quanto segue.

Parte ricorrente sostiene che quella operata da Telecom Italia spa a TNT Logistics Italia spa è un'operazione non riconducibile alla fattispecie di cessione di ramo d'azienda,

come invece è stata formalmente qualificata, non essendo rispondente ai requisiti dell'art. 2112.

In particolare, il ramo d'azienda ceduto - identificato nella funzione "Logistica" - sarebbe stato appositamente creato poco prima della cessione, non esistendo in precedenza; inoltre, non sarebbe avvenuta alcuna cessione di un complesso di beni avente propria autonomia funzionale, idoneo a produrre beni e servizi e dotato di propria organizzazione stabile, bensì si sarebbe verificata una mera esternalizzazione di servizi integrati, ossia la semplice cessione del personale addetto a determinati servizi per poi acquistare il servizio dal medesimo cessionario: a riprova di tanto, il servizio prodotto dal segmento ceduto sarebbe, secondo la prospettazione attorea, fruibile soltanto da Telecom, richiedendo l'impiego della procedura informatica dell'azienda (sistema SAP, prima SISMAT).

Inoltre, invariati sarebbero rimasti i locali di lavoro, i numeri di telefono, la posta elettronica, il tesserino magnetico Telecom, la qualifica di personale Telecom ai fini della partecipazione ai corsi, la provenienza della fornitura di computer da Telecom. Infine, secondo parte ricorrente la stessa attività di logistica verrebbe ancora svolta da Telecom con suoi dipendenti, a dimostrazione del fatto che la cessione non avrebbe riguardato l'attività, ma solo i lavoratori.

La società convenuta rileva, invece, che in azienda era sempre esistita un'articolazione funzionale autonoma riconducibile alla cd. logistica, mentre il suo accorpamento nella struttura denominata Domestic Wireline, nell'anno 2002, rappresenta solo il frutto di una riorganizzazione aziendale.

Nega, inoltre, che in Telecom si svolga ancora parte di quell'attività

*(v. pag. 11 per l'elenco delle attività cedute: sostanzialmente la gestione contabile e amministrativa dei materiali giacenti presso i magazzini, lo stoccaggio e la distribuzione di quei materiali di proprietà Telecom e la loro gestione a livello territoriale per le attività svolte da Telecom quale beneficiaria del servizio).*

sostenendo piuttosto di essersi riservata soltanto la programmazione a livello più elevato e non operativo dei fabbisogni di materiali e alle quantità da acquistare, da rottamare, da tenere in giacenza, mentre tutte le residue attività atterrebbero al controllo che l'impresa utilizzatrice può esplicare nei confronti dell'impresa fornitrice del servizio.

Infine, contesta l'affermazione secondo cui non si potrebbe parlare di trasferimento di ramo di azienda quando esso abbia ad oggetto attività ausiliarie a quella dell'impresa cedente

4.- L'art. 2112, quinto comma, c.c., nel testo modificato dal d. lgs. 18/2001 e vigente all'epoca della cessione del ramo d'azienda in disamina (1.3.2003), disponeva: *"Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità"*.

La disposizione, sulla cui genesi è superfluo in questa sede soffermarsi, recepisce e consolida l'orientamento giurisprudenziale già formatosi in precedenza sulle caratteristiche che rendono il trasferimento di una *"parte di azienda"* assimilabile a quello dell'azienda nel suo complesso, con tutte le conseguenze derivanti dall'applicazione ai rapporti di lavoro della relativa disciplina.

L'indagine del giudice, chiamato dal lavoratore a sindacare l'operazione economica realizzata dall'imprenditore, deve quindi incentrarsi sul riscontro delle caratteristiche dell'oggetto della cessione per verificare, innanzi tutto, se esso presenti i connotati di una *"articolazione funzionalmente autonoma"* dell'azienda, nonché, in secondo luogo - *ratione temporis* - se detto segmento produttivo preesistesse, come tale, al trasferimento, conservando la propria identità; con esclusione, quindi, dei casi in cui il ramo di azienda sia costituito solo al momento del trasferimento e in funzione esclusiva di esso.

In numerose pronunce, anche precedenti l'intervento del legislatore delegato, la S.C. ha esaminato la nozione di *"parte di azienda"* e riempito di contenuto la definizione normativa, elaborando la nota definizione di *"piccola azienda"* che, nella sua chiarezza, riassume le caratteristiche richieste affinché la fattispecie concreta possa essere ricondotta alla qualificazione astratta.

La parte di azienda ceduta, in particolare, deve essere *"in grado di funzionare in modo autonomo"* e *"non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale. Con queste caratteristiche e con queste*

limitazioni, quindi, il ramo di azienda deve preesistere alla vicenda traslativa, nel senso che già prima esso deve essere identificabile e idoneo a funzionare autonomamente. senza, peraltro, che tale requisito venga a mancare sol perché il ramo di azienda venga integrato da altri elementi, una volta inserito nella complessiva azienda dell'acquirente..."(Cass. 15105/2002 e 17207/2002, in motivazione; in termini, più recentemente, Cass. 22125/2006; 206/2004).

5.- Sulla scorta di tali premesse va esaminata la fattispecie dedotta in giudizio. Oggetto della cessione del 27.2.2003 (cfr. la copia in atti, in prod. res.) è il ramo di azienda denominato "Logistica della funzione acquisti in ambito Domestic Wireline" (così individuato nella comunicazione al ricorrente e negli atti della procedura di consultazione sindacale), genericamente definito in contratto come "...complesso aziendale operante in sedi dedicate e funzionanti, che configura un ramo d'azienda separato costituito esclusivamente da beni materiali e immateriali, contratti, risorse professionali dedicate, nonché crediti e debiti connessi all'espletamento dei servizi, come definiti nel presente contratto..." (lett. B della Premessa), preposto ai servizi di "magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione degli articoli..." (art. 2). Senza indulgere a sterili digressioni, quindi, la decisione del giudizio si risolve nel raffronto del complesso aziendale ceduto, nei limiti delle allegazioni e delle risultanze probatorie che delimitano la realtà conoscibile dal giudice, con la nozione codicistica di ramo di azienda, per come esplicitata.

In particolare, risultano del tutto inconferenti i richiami alla carriera aziendale del ricorrente e ai tempi e modi della sua assegnazione alla funzione Logistica, oggetto di cessione, non vertendo il giudizio su presunto demansionamento del lavoratore o sulla legittimità di provvedimenti organizzativi datoriali in relazione al singolo rapporto lavorativo.

Ciò posto, gli elementi sui quali si appuntano le doglianze mosse in ricorso per negare la regolarità della cessione sono i seguenti:

- il segmento produttivo ceduto continua a svolgere attività di supporto esclusivamente per conto e nell'interesse di Telecom Italia s.p.a.; né potrebbe svolgere tale attività in favore di altri soggetti dal momento che esso utilizza, per poter operare, il sistema informatico SAP - già SISMAT - di Telecom Italia s.p.a., sicché è ancora inscindibilmente legato al ciclo produttivo della Telecom Italia s.p.a. e non può produrre beni o servizi aventi utilità economica al di fuori di quest'ultimo;

- i lavoratori ceduti continuano a relazionarsi in merito alla prestazione lavorativa che devono rendere con i dipendenti rimasti in forza alla cedente;
- la funzione ceduta viene svolta nella stessa area industriale dell'impresa cedente;
- i numeri di telefono e fax del reparto ceduto sono gli stessi di quelli utilizzati in Telecom; la posta elettronica aziendale utilizzata dal lavoratore in Telecom continua a funzionare; l'accesso al posto di lavoro avviene sempre attraverso il tesserino magnetico timbrato Telecom Italia s.p.a.; il ricorrente è autorizzato ad accedere ai corsi professionali dell'azienda cedente come personale Telecom, è riconosciuto dal sistema informativo riservato al personale Telecom ed il suo nominativo è presente nel "cerca persone" del personale Telecom; la Telecom gli ha fornito, dopo la cessione, un nuovo computer ed una carta di credito Corporate Telecom Italia;
- la medesima attività di logistica operativa viene svolta, oltre che dal ramo ceduto alla TNT, anche dalla stessa Telecom Italia s.p.a. attraverso propri dipendenti: dunque, il ramo di azienda è stato fittiziamente creato al solo fine di accorpate il maggior numero di dipendenti da espellere;
- la struttura aziendale ceduta non era preesistente alla cessione ma è stata creata dall'azienda non prima dell'1.3.2002. quando, con apposito ordine di servizio, veniva istituita per la prima volta un'unica struttura di logistica a livello nazionale;
- il personale accorpato in logistica proveniva da altri e diversi settori, senza aver mai operato nell'ambito di tale funzione;
- subito dopo la cessione la funzione è stata smantellata, i C.D.R. sono stati separati dalla logistica operativa e si sono creati altri nuovi reparti.

La convenuta Telecom Italia s.p.a. ha così formulato le proprie difese:

- in astratto, la normativa invocata richiede esclusivamente il requisito dell'autonomia dell'articolazione e della sua preesistenza al trasferimento, non anche quello dell'attinenza con l'attività principale dell'azienda cedente; sicché non è dirimente il fatto che la cessione di ramo d'azienda abbia ad oggetto un'attività strumentale o ausiliaria all'esercizio dell'attività imprenditoriale di quest'ultima;
- in concreto, in azienda è sempre esistita un'articolazione funzionale autonoma dedicata alla predisposizione dei materiali necessari a garantire la continuità del servizio di telecomunicazioni e la prontezza degli interventi, riconducibile alla

cd. logistica; tale funzione, nel tempo, è stata diversamente articolata e organizzata in dipendenza dei mutamenti nel tempo della realtà aziendale, sicché l'ordine di servizio nel marzo 2002 è solo il punto di arrivo dell'evoluzione che ha condotto ad accorpate in un'unica struttura di logistica a livello nazionale le preesistenti strutture della logistica, prima distinte in relazione alle singole strutture aziendali (Business Unit);

- la cessione è stata preceduta dalle prescritte consultazioni aziendali, all'esito delle quali è stato garantito al personale facente parte del ramo ceduto il mantenimento di tutti i trattamenti, anche di natura assistenziale, di cui già godevano, nonché del CCNL delle Telecomunicazioni;
- a seguito della cessione è stato stipulato tra le medesime parti un contratto di servizio avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di logistica; al riguardo, non risponderrebbe al vero l'affermazione secondo cui in Telecom si svolgerebbe ancora parte di quell'attività, essendo state cedute interamente le attività di gestione sia fisica che operativa di magazzini e materiali: nello specifico, lo stoccaggio e la distribuzione dei materiali nomenclati di proprietà Telecom e la loro gestione a livello territoriale secondo quantità, tempi e standard utili alle specifiche attività dell'impresa beneficiaria del servizio, nonché l'attività relativa alla gestione contabile e amministrativa dei materiali giacenti presso i magazzini;
- in Telecom, invece, è rimasta soltanto una struttura con compiti di carattere decisionale e strategico (cd. *case management*), ossia di programmazione a livello più elevato e non operativo dei fabbisogni di materiali e delle decisioni sulle quantità da acquistare, da rottamare, da tenere in giacenza secondo livelli di scorta predefiniti: dette attività sono limitrofe alle scelte strategiche aziendali e non risentono, dunque, di alcun contatto con la società ceduta;
- gli ulteriori aspetti evidenziati dal ricorrente attengono al controllo che la Telecom, quale impresa utilizzatrice, può esplicare nei confronti dell'impresa fornitrice del servizio;
- i locali ove si svolge l'attività ceduta sono stati anch'essi ceduti o concessi in affitto alla cessionaria; lo stesso è a dirsi con riguardo alle procedure per la gestione dei magazzini.

46.- La prima argomentazione a supporto dell'assunta carenza di autonomia funzionale del ramo ceduto è la considerazione dello stretto collegamento tra l'attività

svolta da quest'ultimo e l'attività della cedente: a dire del ricorrente, infatti, tale attività non sarebbe in grado di fornire alcuna utilità in favore di soggetti diversi da Telecom Italia s.p.a., con i quali non potrebbe interagire.

L'affermazione, peraltro apodittica, tende a spostare il fulcro dell'indagine su un requisito ulteriore rispetto a quelli più sopra esaminati, di cui non vi è traccia alcuna nel corpo della norma.

L'art. 2112 c.c., nel testo esaminato, si limita infatti a richiedere l'autonomia funzionale del segmento produttivo in relazione alla sua capacità di operare in modo autosufficiente attraverso un'organizzazione unitaria, pur nell'ambito dell'azienda da cui proviene e si distacca; non esige, invece, di provare che lo stesso segmento divenga in grado di produrre, sin dal momento della cessione e a seguito di essa, beni o servizi da offrire sul mercato ad una generalità indistinta di soggetti fruitori, diversi dall'originario utilizzatore.

In altre parole, non si tratta di un requisito rapportato all'autonomia dal committente del servizio prodotto: ciò che rileva è verificare se la struttura ceduta possedesse autonomia funzionale prima del trasferimento, e se l'abbia mantenuta dopo la cessione.

Del tutto neutro è, invece, il dato dell'unicità del destinatario del servizio prodotto: in ipotesi, infatti, ben può sussistere assoluta autonomia funzionale di un settore produttivo pur se l'utilizzatore finale del prodotto è unicamente l'azienda-madre; mentre, al contrario, non vale ad attribuire autonomia operativa ad un gruppo eterogeneo di reparti o articolazioni l'essere detto gruppo volto, nel suo complesso, alla produzione di un servizio fruibile da soggetti anche diversi dall'azienda di appartenenza.

Non resta, quindi, che prendere atto della chiara volontà del legislatore espressa nel testo codicistico interpolato dal legislatore delegato, che, ricordando le parole del S.C., *"...certamente non impedisce del tutto di ricondurre alla cessione di azienda i processi di «esternalizzazione», consentendo che siano ceduti singole funzioni o singoli servizi, ma solo a condizione che essi si presentino, prima del trasferimento, funzionalmente autonomi..."* (Cass. 15105/2002, cit.).

7.- Sostiene, ancora, il ricorrente che l'assenza di autonomia funzionale risulterebbe palese dallo stretto collegamento operativo tra l'attività attualmente svolta dal segmento ceduto e l'attività dell'azienda cedente, di cui continuerebbe a costituire una frazione interna.

L'affermazione è sorretta dal richiamo ad una pluralità di elementi, più sopra analiticamente elencati (unicità del sistema informatico utilizzato dalla Telecom Italia



s.p.a. e dal ramo ceduto, di proprietà della prima; necessità di continue relazioni con i dipendenti rimasti in forza alla cedente: collocazione logistica dei lavoratori ceduti nella medesima area industriale dell'impresa cedente; continuità di numeri di telefono, fax, posta elettronica aziendale, tesserino magnetico; fornitura di beni strumentali - un nuovo computer ed una carta di credito - da parte di Telecom Italia s.p.a.).

Tuttavia, ad avviso di questo tribunale, si tratta di elementi non decisivi e compatibili con l'esistenza di una struttura dotata di organizzazione propria.

E' incontestata, infatti, l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale tra il servizio svolto dal reparto ceduto e l'attività dell'azienda Telecom, discendente dal contratto di servizio concluso tra la cedente e la cessionaria.

Tanto basta a giustificare l'unicità del sistema informatico e la continuità delle relazioni tra i dipendenti delle due aziende, evidentemente necessarie per l'esecuzione del servizio.

Né l'autonomia di una struttura può essere negata, unicamente, per la permanenza fisica degli uffici e dei lavoratori nei medesimi locali già utilizzati in precedenza dall'azienda cedente, specie sul rilievo che il ricorrente non afferma che i locali sarebbero rimasti nella giuridica disponibilità della Telecom, ma si limita a rimarcare il suo mancato trasferimento in altro immobile.

Sul punto, com'è logico, le convenute hanno richiamato le condizioni del contratto di cessione, che prevedeva, tra l'altro, il trasferimento in capo a TNT degli *"...impianti, i macchinari, le attrezzature, i beni mobili e dotazioni, i mezzi di trasporto e gli altri beni necessari a svolgere le attività cedute ... i contratti per l'esercizio dell'attività di impresa ... ogni diritto vantato da Telecom ... su concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari a svolgere le attività cedute ... il know-how relativo all'attività di logistica ceduta, in particolare i cicli di lavorazione, cartellini norme, procedure, metodi e ogni altra relativa documentazione tecnica e tecnologica ..."*.

Il che equivale a dire che l'utilizzo dei medesimi locali e delle medesime attrezzature e dotazioni non è che il corollario della cessione di un complesso di beni unitario e funzionalmente autonomo, comprensivo di tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento dell'attività.

Non dissimili considerazioni valgono per gli ulteriori elementi dedotti, nessuno dei quali assume, da solo, rilievo decisivo.

8.- La funzione di logistica, sostiene l'attore, non esisteva prima della cessione come organizzazione unitaria essendo stata creata solo nel marzo 2002; inoltre, anche

dopo la cessione essa continua ad essere svolta anche da Telecom, sì che non si può dire che sia stata trasferita l'intera struttura dedita allo svolgimento di tale funzione.

Chiarisce in merito la convenuta che detta struttura rappresenta l'articolazione funzionale dedicata alla predisposizione dei materiali necessari a garantire la continuità del servizio e la prontezza degli interventi sulla rete e presso gli utenti, che in data 1.3.2002 è stata unificata in unica struttura a livello nazionale (cfr. doc. 4 prod. ric.).

Sul punto, questo giudice non ritiene che rientri nei suoi poteri decisionali lo scrutinio delle complesse vicende organizzative che hanno interessato l'azienda, frutto di articolate valutazioni imprenditoriali, se non nei limiti in cui ciò sia strettamente funzionale a valutare le specifiche allegazioni difensive prospettate dalle parti.

Tuttavia, dalla stessa prospettazione di cui si legge in memoria, oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi, emerge con evidenza che non l'intera struttura organizzata per la funzione logistica ha formato oggetto di cessione a TNT.

Anzi, a monte, la disamina complessiva delle risultanze processuali fa emergere l'impossibilità di delimitare la struttura medesima e, di conseguenza, di immaginarla come oggetto di autonoma cessione ad altro imprenditore.

8a.- Sarebbe arduo, in primo luogo, ricercare utili elementi dal contratto di cessione: esso non fornisce alcuna definizione esaustiva per individuarne l'oggetto, che non viene in alcun modo determinato, se non col richiamo ad un elenco allegato - neppure prodotto in giudizio - di beni materiali e immateriali (art. 4 del contratto di cessione) genericamente destinati allo svolgimento dei servizi di *"magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione degli articoli..."* (art. 2).

Dal tenore della clausola contrattuale, quindi, deve ritenersi che la cd. logistica fosse una struttura trasversale: ossia, che non si trattasse di un segmento operante per una singola frazione del processo produttivo, ma di una funzione che accompagnava lo svolgimento dell'attività principale di Telecom - che, com'è noto, è la fornitura dei servizi di telecomunicazione -, curando l'ordinata gestione dei prodotti occorrenti per assicurare la tempestività degli interventi e la continuità del servizio.

Né risulta che ad essere ceduta sia stata una parte settoriale di tale attività, come, ad esempio, la logistica che si occupava dei clienti privati, oppure di magazzini relativi ad un certo tipo di merce.

8b.- E' pacifico, inoltre, che in Telecom permangono strutture che si occupano della funzione di logistica.

La società sostiene infatti in ricorso di essersi riservata, volutamente, le scelte di livello

più alto, cedendo le funzioni esclusivamente operative quali la gestione fisica dei magazzini e dei materiali e la gestione operativa degli stock e mantenendo, invece, presso di sé una struttura di *case management*, con compiti di carattere decisionale e strategico.

A ben vedere, dunque, la decisione si impronta sulla valutazione della linea di confine tra l'attività strategica e quella operativa, nonché sul conseguente grado di autonomia di ciò che si trova al di qua o al di là di essa: se cioè possa dirsi autonomamente funzionante e autosufficiente una struttura esclusivamente operativa, priva di struttura decisionale.

La risposta è intuitiva.

E' immediata, in primo luogo, la difficoltà di distinguere una struttura che si occupi delle scelte di livello più "alto" da altra struttura che si occupi esclusivamente dell'operatività di tali scelte; o, quanto meno, è arduo immaginare che la seconda possa autonomamente funzionare senza disporre di potere decisionale.

Tale difficoltà potrebbe essere vinta da una chiara e lineare ripartizione di competenze, finalità, risorse umane e materiali, attività.

Al contrario, vana, nel caso di specie, è la ricerca di questa distinzione all'atto della cessione o nel corpo del contratto; piuttosto, a fronte di un'organizzazione aziendale così complessa, come descritta dalle parti, il contratto di cessione è di una semplicità disarmante nel definire l'oggetto dell'attività ceduta, senza che vi si rinvenga la minima corrispondenza con la struttura operativa delineata nella memoria e senza che in esso si definiscano il momento iniziale e finale dell'attività trasferita, rispetto al segmento di attività rimasto in Telecom.

Neppure risulta, in questo giudizio, che vi fosse una netta e preesistente distinzione, nell'ambito dell'attività di logistica, del settore "operativo" rispetto a quello organizzativo e decisionale.

La lacuna, evidentemente, non si presta, per il suo rilievo sostanziale, ad essere colmata dalla pregevoli argomentazioni difensive dell'azienda.

Piuttosto, appare evidente come solo all'atto della cessione l'azienda abbia proceduto a smembrare il servizio trattenendo presso di sé le strutture e le risorse destinate all'adozione delle scelte strategiche riguardanti l'attività di logistica nel suo complesso.

D'altro canto, la mancanza di autonomia funzionale rappresenta la diretta conseguenza dell'impossibilità di individuare una struttura a sé stante, distinta dalla parte di attività rimasta all'azienda cedente che svolge la stessa funzione.



Da tanto discende, palese, la dissonanza dell'operazione rispetto alla previsione normativa.

9.- Non sussistendo un trasferimento di ramo d'azienda cui sia applicabile l'art. 2112 c.c., va dichiarato inefficace nei confronti del ricorrente il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra la Telecom Italia Spa e la TNT Logistics Italia srl (oggi Ceva Logistics Italia srl) in data 27.2.2004 e, per l'effetto, stante il diritto di parte ricorrente alla prosecuzione del rapporto con l'originaria datrice, va ordinato alla convenuta di ripristinare la concreta funzionalità di detto rapporto di lavoro in relazione al livello di inquadramento posseduto prima del trasferimento.

Non è, invece, ipotizzabile alcun diritto al risarcimento del presunto danno ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, non essendo la fattispecie equiparabile al licenziamento illegittimo regolato dalla norma invocata.

Infine, va rigettata la ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che si afferma subito da parte attrice, in quanto neppure allegato nella sua essenza e consistenza.

10.- La parziale, reciproca, soccombenza, in uno al rilievo della complessità delle questioni affrontate e delle perduranti oscillazioni giurisprudenziali, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**


Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la continuità giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di Telecom Italia spa ordinando a quest'ultima di ripristinare la concreta funzionalità dello stesso in relazione al livello di inquadramento posseduto dallo stesso prima del trasferimento;
- 2) rigetta ogni ulteriore domanda;
- 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

**Così deciso in Napoli il 26.10.2009**

**Il Giudice**

dott.ssa **Carmen Lombardi**



**Depositata in cancelleria oggi 23 dicembre 2009**

**IL CANCELLIERE  
MATILDE D'AMBROSIO**